

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Relazione sui titoli del Senatore Mirabelli — Seguito della discussione del progetto di legge per Modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria — Approvazione dell'art 8 — Proposta di divisione del Senatore Lambruschini sull'art. 9 — Raccomandazione del Senatore Beretta — Dichiarazione del R. Commissario — Repliche del Senatore Beretta e del R. Commissario — Approvazione della prima parte dell'art. 9 — Spiegazioni richieste dal Senatore Lambruschini circa la parte seconda dell'articolo medesimo fornite dal Senatore Pallieri (Relatore) e dal Regio Commissario — Approvazione della parte seconda e dell'articolo 9, non che degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 — Raccomandazioni dei Senatori Chiesi e Bartolommei circa l'art. 16 — Adozione di questo e dell'art. 17, ultimo della legge — Istanza del Senatore Pallieri (Relatore) — Proposta del Senatore Leopardi circa quattro petizioni relative al presente progetto di legge, combattuta dal Relatore e dal R. Commissario, e appoggiata dal Senatore Bartolommei — Reiezione della proposta Leopardi — Proposta del Relatore circa le stesse petizioni e sua approvazione — Approvazione del progetto di legge per convalidazione del R. Decreto di annessione all'Italia delle provincie Venete e di Mantova — Squittinio segreto sulle due leggi.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro degli Affari Esteri ed il Commissario Regio Commendatore Finali.

Il Senatore **Ginori-Lisci Segretario**, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. La parola è al signor Senatore Leopardi per referire sulla nomina del Senatore Mirabelli.

Senatore Leopardi. Signori: con Decreto Reale del 2 maggio corrente, S. M. ha nominato Senatore del Regno il sig. Giuseppe Mirabelli Procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli fino dal 6 aprile 1862; è quindi compreso nella categoria 10^a dell'art. 33 dello Statuto. Inoltre ha compiuti i 40 anni. Il primo ufficio mi ha onorato dello incarico di richiedere al Senato l'ammissione di questo novello Senatore.

Presidente. Chi approva queste conclusioni, sorga. (Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'IMPOSTA DELLA RICCHEZZA MOBILE E SULL'ENTRATA FONDIARIA.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sulla entrata

fondiaria. Ieri si votò l'articolo 7, ora si passa all'art 8 Lo leggo.

« La imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

« Però il contribuente, al quale sarà cessato un cospicuo di reddito nell'anno 1867 potrà domandarne la riduzione o il rimborso sull'imposta dell'anno medesimo.

« Trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'art 24 della legge 14 luglio 1864, la cessazione s'intenderà verificata colla esazione del capitale, e proporzionalmente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale. »

(Approvato).

« Art. 9. Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili sono esenti da imposta.

« I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

« Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso sopracitati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, te-

nuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'art. 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

« Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare ».

Qui vengono i due capoversi che erano stati stampati in seguito all'articolo 7; ne do lettura:

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, accertato ed imposto il reddito di ciascuna famiglia.

Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati. »

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Io chiederei che questi due ultimi paragrafi che dall'art. 7. sono trasportati al 9. fossero soggetto di una votazione separata dal resto di quest'ultimo articolo, giacchè sopra di essi avrei da fare qualche osservazione e qualche domanda.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. La divisione essendo di diritto si metteranno ai voti separatamente: l'art. 9. quale è stampato ed i paragrafi aggiunti.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore **Beretta**.

Senatore **Beretta**. Fino dallo scorso anno in occasione che si discussero i provvedimenti finanziari io aveva fatto osservare che il limite a cui era portata la tassa della ricchezza mobile era troppo basso per modo che non corrispondeva al principio della legge. Non corrispondeva al principio della legge in quanto che volendosi imporre una tassa sulla ricchezza si andava invece a colpire colla medesima il bisogno.

È a tutti palese come le 250 lire che erano stabilite per limite all'imposta sulla ricchezza mobile non bastano sicuramente al mantenimento di una famiglia.

Io vedo che attualmente il Ministero ha proposto di portare questo limite a 400 lire di rendita imponibile. Ha reso quindi qualche ragione alle istanze che da me e da molti altri vennero fatte al Governo.

Però io credo che imperfetta sarà ancora la legge in questa parte, specialmente per riguardo ai contribuenti dimoranti nelle città.

Noi abbiamo una legge sul dazio-consumo la quale aggrava assai di più gli abitanti delle città in confronto di quelli che vivono nelle campagne, e mi pare quindi che in questo la ricchezza mobile dovrebbe

almeno cercare di proporzionarla meglio ai bisogni diversi e di chi vive nelle città e di chi vive nelle campagne.

Io diceva allora che non si sarebbe certamente ricavato l'annunziato prodotto di 66 milioni, calcolato per questo titolo d'imposta pel 1865 e che difficilmente si sarebbero riscossi 50 milioni.

Noi vediamo in fatti, dal prospetto che ci venne comunicato dal Ministero, che non si sono esatti a tutto marzo 1867 (vale a dire 6 mesi dopo la scadenza del termine stabilito per pagare la 2ª rata del 1865) che 47 milioni, e sarà grande ventura se si arriverà appunto a riscuotere i 50 milioni che io aveva fin d'allora previsti.

Questo stato di cose richiederebbe che fosse introdotto qualche emendamento nel progetto di legge attuale; ed era mio intendimento di proporre uno che portasse il minimo imponibile da L. 400 a L. 600 almeno nelle città. Io credo che della ragionevolezza di questo emendamento possano essere penetrati tutti i miei colleghi.

Ma l'ineluttabile necessità del momento, il ritardo che si frappone alla discussione di questa legge, non mi permettono di dar corso al mio proponimento.

A me basta adunque di far constare che nelle città principalmente si verifica questo sconcerto, che di 20 milioni di arretrato nell'esazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, per 5 milioni vi concorrono le cinque principali città d'Italia, cioè per un quarto.

Io quindi prego il Ministero onde voglia tener conto di queste mie osservazioni; ed affinchè anche nell'occasione che esigerà la prima rata del 1866, faccia tenere conto esatto del numero dei contribuenti che pagano l'imposta in tutte le città, e presenti un prospetto il quale indichi quale sia il numero dei contribuenti che non hanno pagato e quale ne sia la somma corrispondente rimasta in arretrato. Da questi dati, io credo, risulterà evidente la necessità della modificazione da me accennata.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore **Beretta** ha già riconosciuto che col presente progetto di legge si soddisfa in gran parte al suo antico desiderio, cioè che il minimo imponibile fosse innalzato affinchè un gran numero di contribuenti, i quali hanno redditi sottili, non vengano obbligati a pagare un'imposta che è incomportabile ai loro mezzi.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore **Beretta** a tenersi per ora contento di questa soddisfazione. Egli medesimo poi avrà notato di già, che se il mezzo di soddisfare ai bisogni della famiglia vuolsi raggugliare al reddito imponibile, questo per la classe degli operai è di molto inferiore al reddito effettivo; per guisa che quando io dico 400 lire di redditi imponibili, si intende 640 lire di reddito accertato.

Coloro che sanno con quanta imperfezione, in que-

sti primi anni, si è eseguito l'accertamento dei redditi, sanno eziandio che non sono infrequenti i casi in cui la somma del reddito accertato è inferiore di 1/3 e forse più del reddito effettivo dell'individuo che si vuole tassare; per guisa che le 400 lire imponibili, trattandosi di salari e guadagni ottenuti per mezzo della mano d'opera, si traducono in 640 lire effettive e probabilmente nella pluralità dei casi in 900 o 1000 lire reali.

In quanto alla proposta di elevare il minimo da 400 a 600 lire, mi permetterà l'onorevole Senatore di osservare che quando ciò fosse fatto, si estenderebbe la esenzione ad altri 250 mila contribuenti, i quali col calcolo medio del loro reddito individuale rappresenterebbero 120 milioni di reddito imponibile; ed altri 120 milioni applicando l'imposta normale dell'8 per cento che verrebbe soppressa, con una modificazione che parrebbe di poco conto, si verrebbe a fare una sottrazione d'imposta alle finanze dello Stato per l'ammontare di 9 milioni e 600 mila lire.

Del resto posso dichiarare all'onorevole Senatore Beretta, che quando col progredire nell'esecuzione di questa legge d'imposta, si sarà ottenuto maggiore esattezza negli accertamenti; quando potremo più fondatamente credere che i risultati consegnati nelle tabelle delle rendite corrispondano assolutamente alla realtà, allora forse sarà riconosciuto opportuno di elevare di nuovo il livello, sotto il quale non cade l'imposta, ed allora la finanza potrà sottostare a questa perdita perchè nella massa dei redditi imponibili verificati nel Regno, vi sarà tanta maggior materia da sottoporre all'imposta.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Regio Commissario, che avrà in considerazione questa proposta e, all'evenienza di questi casi che ha accennato, potrà farla riportare in un progetto di legge che alzi il minimo dell'imposta.

Io ho fatto cenno principalmente alle città. Io intendo benissimo che le lire 400 di rendita imponibile corrispondano a L. 640 di rendita effettiva, ma io dirò che 640 lire di rendita effettiva per una famiglia di città non è sufficiente al mantenimento della famiglia stessa, e che quindi noi veniamo a tassare ancora tutta la classe povera della città, veniamo a tassare questa classe povera senza nessuna speranza di esigere, perchè oltre che vi è in sé l'impossibilità di pagare, vi è pure la quasi impossibilità di ritrovare i tassati, perchè tutti sanno che nelle città la classe povera che si compone di tutti i servi e di tutti gli operai, è la popolazione estremamente mobile che di mese in mese muta di abitazione per modo che se ne rende impossibile il reperimento. Ed è un fatto che sui 200 o tanti mila, come osservò l'onorevole Regio Commissario che verrebbero esentati se questo minimo si elevasse a 600 lire, io faccio osservare che in sole cinque città nelle quali io

potrei avere riscontri, noi abbiamo 130 mila contribuenti che non hanno pagato.

Dunque in sole cinque città noi abbiamo più della metà di quei contribuenti le cui quote, egli dice, andran perdute per le casse dell'Erario. Questa somma si perderà egualmente, e noi avremo la difficoltà maggiore degli accertamenti appunto causata dal grande agglomeramento del numero dei contribuenti, perchè in ogni città presentandosi delle dichiarazioni in numero fino a 50 mila, è impossibile che qualunque Commissione possa esaminarle con quello scrutinio ed esattezza con cui naturalmente potrebbe, se dovesse portare la sua attenzione unicamente sui due terzi del numero medesimo. E ai due terzi realmente si dovrebbe portare, come realmente si vede che si paga l'imposta.

Io quindi, tenuto conto delle promesse dell'onorevole Commissario Regio, mi limito per ora a queste osservazioni.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Ho chiesto la parola solamente per dimostrare all'onorevole Senatore Beretta, i cui pratici e perseveranti consigli non furono senza influenza nella riforma ora proposta, che l'inconveniente a cui egli accennava, fu nella massima parte delegato dalla disposizione legislativa del 28 giugno 1866, e lo sarà nel resto del progetto di legge che si sta discutendo dal Senato. A questo riguardo basterà che io accenni ai risultati che d'ora innanzi si otterranno.

Nella città di Milano, dove erano 58 mila articoli d'imposta, per effetto di questa legge gli articoli stessi saranno ridotti a 16 mila: a Napoli dove erano 75 mila, sarebbero ridotti a 25 mila: a Firenze da 50 mila, si ridurrebbero a 14 mila. Da ciò mi pare risulti evidentemente che da una parte il compito dell'agente di finanze e della Commissione sindacatrice sia reso lieve, e umanamente possibile, e che dall'altra parte si eviti nei ruoli quell'inutile ingombro di quote, le quali nel fatto pratico riescono poi inesigibili.

Senatore Beretta. Mi pare che il signor Commissario Regio possa essere incorso in qualche errore nell'indicazione delle cifre, specialmente per quanto riguarda alla città di Milano. I contribuenti per il secondo semestre 1865 in Milano sono 47,439, e di questi già hanno pagato l'imposta 30,909; si tratterebbe quindi di esonerarne oltre 16 mila, ed io non credo che portando la cifra a lire 400, questi siano esonerati. Mi permetta quindi l'onorevole signor Commissario che io ponga in dubbio le cifre che egli ha esposto; probabilmente è caduto in qualche errore di indicazione.

Commissario Regio. Può essere che in seguito alle dichiarazioni di quote inesigibili fatte nella città di Milano sia stato ridotto, sui ruoli definitivi del 1865, il numero totale dei contribuenti che figuravano nei

ruoli del 1864; ma se invece di 58 mila saranno 40 mila solamente, quelli che per effetto del Decreto legislativo 28 giugno 1866 e delle presenti disposizioni saranno iscritti nei ruoli, invece di essere 42 mila gli articoli eliminati saranno 31 mila, e sempre gl'iscritti sui ruoli non sorpasseranno 16,000, numero non spaventevole per una città qual è Milano.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola sulla prima parte di quest'articolo, la rileggo per metterla ai voti.

« Art. 9. Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti dall'imposta.

« I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

« Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso sopraccitati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 400 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale,

« Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare. »

Chi intende approvare questa prima parte dell'articolo, sorga.

(Approvato)

Vengo ora agli altri due paragrafi, che rileggo:

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie dovrà essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

« Questa disposizione vorrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati. »

La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini.** Questi due paragrafi furono aggiunti alla Camera dei Deputati per sollevare i coloni a mezzeria dai troppi aggravii che loro imponeva la legge sulla tassa per la rendita.

Questi aggravii dipendevano specialmente da due ragioni.

La prima è la categoria in cui il capo della colonia era posto, la seconda il modo di tassazione.

La mezzeria, o colonia agraria, è una società di una natura tutta speciale, la quale, rispetto al proprietario, patteggia di coltivare il podere, colla retribuzione di

metà dei prodotti da percepirsi in natura. Non ha capitali proprii: il capitale del bestiame o il circolante è tutto del padrone.

I membri poi della colonia han diritto al sostentamento finchè convivono; e quando si dividono, han parte ai vantaggi, che possono risultare dall'esercizio della colonia.

Ora, posto questo, la legge sulla ricchezza mobile doveva mettere i coloni nella categoria dei lavoratori senza capitali, perchè il capitale del mezzaiuolo si riduce a poche marre e vanghe, e a un aratro; ferri che, economicamente parlando, possono considerarsi come un qualche capitale, ma non sono tali da essere soggetti all'imposta.

Di fatti, noi vediamo che i chirurghi i quali hanno ferri di gran lunga più costosi che non quelli dei contadini, sono messi nella categoria del lavoro senza capitale.

La tassa sulla ricchezza mobile poteva poi essere imposta in due maniere: o permettendo al capo di casa di levare dalla rendita ricavata dal podere il mantenimento della famiglia, e sottratta questa, sul resto pagarne la tassa; o considerare i membri della sua famiglia come aventi diritto ad una parte della rendita ottenuta col loro lavoro, ed in tal caso la rendita ricavata ripartirla fra i componenti la famiglia. La legge non ha fatto nè l'una cosa, nè l'altra; ha messo i mezzaioli nella categoria della gente avente capitale, quindi non avente diritto ai 3/8 di sottrazione: non ha permesso al capo di casa di levare dalla rendita il mantenimento della famiglia, mentre pure gli sono buonificate le spese per i lavoratori estranei.

Nella Camera dei Deputati queste ragioni sono state esposte e dibattute lungamente; e la Commissione a cui fu rimandato l'emendamento, che aveva per scopo di esentare dalla tassa quei contadini la cui rendita bastasse appena a pagare il lavoro di tutta la famiglia, credette soddisfare alla conosciuta necessità di sgravare la colonia agraria, aggiungendo questi due paragrafi. Ma agli occhi miei e di alcuni Senatori miei amici che conoscono la materia, questa necessità non è stata soddisfatta, a meno che si dichiarasse bene la parola *famiglia* che qui è stata usata; giacchè in Toscana per *famiglia*, noi intendiamo tutto l'aggregato delle persone che compongono la colonia. Or dunque se questa parola *famiglia*, si piglia nel senso usuale, non ne verrà nessuna detrazione. Se poi si piglia nel senso di formare nella casa stessa una famiglia separata, si provvede ad un caso speciale ma non generalmente.

Per queste ragioni, io ed i miei amici avremmo pensato di proporre un emendamento; ma le ragioni addotte già da parecchi altri Senatori per non impedire la pronta approvazione di questa legge, e non rimandarla all'altra Camera, hanno distolto anche noi dal proporre questo emendamento.

Volevamo però impedire che la disposizione fosse

male interpretata e non giovasse al fine per cui era stata fatta; ci siamo dunque rivolti alla Commissione permanente di finanza, ci siamo rivolti al signor Commissario Regio e abbiamo domandato qual senso sia da attribuirsi alla parola *famiglia*. La dichiarazione che ci è stata fatta ci ha appagati; ma noi desideriamo che questa medesima dichiarazione, che ora indicherò, sia ripetuta qui solennemente, ed approvata dal signor Commissario Regio perchè possa essere messa nel Regolamento e serva di norma agli Agenti delle tasse. L'interpretazione sarebbe, che per *famiglia* s'intendano tutti gli uomini della medesima casa i quali o siano maggiori di età, o, se minori, abbiano moglie, o siano emancipati dal padre.

Su questo punto dunque io prego la Commissione di finanza, e per essa il suo Relatore a dichiarare se veramente tale è il senso che la Commissione attribuisce a questa parola. Poi chiederò che sia fatta ragione quanto alla categoria in cui debbano esser posti i mezzaiuoli.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. — L'onorevole Senatore Lambruschini cominciò il suo discorso esponendo secondo il suo modo di vedere, la natura del contratto di masseria. Egli disse, fra le altre cose, che il colono altro non porta nella possessione che imprende a coltivare salvo l'opera sua, ma non mai capitale.

Io, per rispondere adeguatamente alle sue domande e per fondarmi sopra solida base, premetterò un cenno delle disposizioni del Codice civile riguardanti tale contratto, le quali sono comprese nel titolo della locazione. Si stabiliscono ivi poche, anzi pochissime regole rispetto a la sostanza della masseria; viene poi l'art. 1654, concepito nei seguenti termini:

« In tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni e precedenti o da convenzioni espresse, si osservano e nel contratto di masseria le consuetudini locali. »

« In mancanza di consuetudini o di convenzioni espresse hanno luogo le regole seguenti. »

Di tali regole basterà riferire le tre prime, che per l'oggetto di cui ci occupiamo sono le più importanti. Ecco queste tre regole:

« Art. 1655. Il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata, e gli stromenti necessari alla coltivazione del fondo stesso, e debbono fornirsi dal colono. »

« Art. 1656. Le sementi si forniscono in comune e dal locatore e dal mezzaiuolo. »

« Art. 1657. Le spese che possono occorrere al colono per l'ordinaria coltivazione dei campi e per la raccolta dei frutti sono a suo carico. »

Ora, egli è manifesto che, se a queste tre regole si può derogare per convenzione delle parti, qualora le parti stesse, invece di derogarvi, vi si riferissero, come avviene per lo meno in una parte d'Italia, dovrebbe in tal caso il reddito del colono considerarsi come il

prodotto non soltanto dell'opera sua, ma sì bene di questa congiunta al capitale.

Ho detto che in una parte d'Italia i contraenti si riferiscono a queste regole; e qui è d'uopo che io dia una spiegazione, giacchè mi si potrebbe opporre che il Codice italiano è andato in attivazione in tutto il Regno solo col 1° gennaio 1866, e che è difficile che io conosca le clausole dei contratti di masseria stipulate, nel decorso breve tratto di tempo, in relazione al Codice civile; ma dirò che gli articoli di cui ho data lettura sono tutti testualmente desunti dal Codice Albertino, e conformi alle consuetudini veggianti nelle provincie rette da quel Codice, e credo anche in quelle della Lombardia.

Da ciò che ha detto l'onorevole Senatore Lambruschini, argomento che in Toscana diverse da quelle sieno le consuetudini; ma osservo che il Codice si riferisce in generale alle consuetudini locali, che debbono prevalere alle regole ora dette, le quali non altrimenti si possono invocare, se non quando non vi sieno consuetudini locali e non sieno intervenute espresse convenzioni.

Ora pertanto, se in Toscana ed in altre provincie il colono non reca scorte nel fondo, egli è evidente che il reddito di quel colono debb'essere ritenuto appartenere alla terza categoria dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, cioè alla categoria in cui è contemplato il reddito che è frutto dell'opera soltanto, indipendentemente dal capitale.

Non si tratta che di fare un'esatta applicazione dell'or citata legge. Io poi non conosco quell'altra legge, cui alludeva l'onorevole preopinante, la quale avrebbe stabilito che il reddito dei coloni debba essere riguardato come il frutto dell'opera congiunta al capitale.

A me pare che l'onorevole Senatore Lambruschini ha detto che la legge ciò ha stabilito, ma. . . .

Senatore Lambruschini. No, scusi, ho supposto. . .

Senatore Pallieri, *Relatore*. . . ma io non conosco questa legge, non ne conosco altra da quella in fuori che prescrive doversi il reddito del solo capitale censire al suo valore integrale; doversi dal reddito, alla produzione del quale concorre il capitale e l'opera dell'uomo, fare la detrazione dei 2/8, e quella dei 3/8 allorchando il reddito è frutto dell'opera sola dell'uomo. . .

Senatore Lambruschini (interrompendo). Scusi, onorevole signor Relatore, se io la interrompo per darle una brevissima spiegazione. Quando ho parlato di legge, ho inteso l'applicazione che ne è stata fatta rispetto ai mezzaiuoli nell'imporre a tassa.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Se la legge fu ovunque in tal modo uniformemente applicata, essa fu giustamente applicata in Piemonte, in Lombardia e in tutte le altre parti d'Italia ove il mezzaiuolo ha un reddito che è prodotto così dal suo capitale come dal suo lavoro, e fu male applicata in Toscana, ove, da quanto afferma l'onorevole Lambruschini, il reddito del mezzaiuolo è il prodotto dell'opera sua senza capitale.

L'onorevole preopinante ha detto che non fu ammesso che i coloni facessero dal reddito la deduzione delle spese occorrenti per il mantenimento dei figli occupati nell'industria agraria. Ma in questo i coloni sono soggetti all'art. 15 della legge 14 luglio 1864, nè più nè meno che tutti gli altri che esercitano un'industria qualunque. In tale articolo è stabilito che non si possa comprendere fra le spese deducibili il compenso per l'opera dei figli che sieno occupati nell'esercizio dell'industria. Quando si discusse la detta legge, questo principio fu vivamente combattuto da un onorevole nostro collega che allora sedeva in altro recinto: egli lo disse persino immorale; ma una esigua maggioranza lo sanzionò, e fu quindi scritto nella legge. Ora, trattandosi di questione di principio, la Commissione, coerente a se stessa, senza approvare nè disapprovare in merito ciò che ha detto su questo punto l'onorevole preopinante, ne riserva la trattazione al tempo in cui si verrà alla revisione generale della legge di imposta della ricchezza mobile. Ma non si potrebbe intanto a favore dei coloni introdurre una disposizione eccezionale; bisogna che il padre colono rimanga soggetto alla regola stessa che si applica al fabbro, al calzolaio, al legnaiuolo ed a tutti gli altri industriali.

L'onorevole preopinante ha chiesto infine qual sia il significato del vocabolo *famiglia* adoperato nell'articolo 9 attualmente in discussione.

A tale domanda la risposta mi è porta dalla romana sapienza. In una di quelle definizioni, non mai abbastanza ammirate per l'aurea loro semplicità, chiarezza e precisione, che sono contenute nel titolo del digesto *De verborum significatione*, Ulpiano, dopo aver enumerati vari sensi, ora larghi, ora stretti, in cui si adopera il vocabolo *familia* soggiunge: « Jure proprio « *familiam* dicimus plures personas quæ sunt sub « unius potestate aut natura aut jure subjectæ. » Ora egli è appunto così che noi crediamo voglia essere intesa la parola *famiglia* in questo articolo 9. Noi adunque, sulle tracce del romano giuriconsulto, e ritenute le relative disposizioni del Codice civile, diremo: la famiglia si compone del padre, di sua moglie, e dei loro figli minori non emancipati; e però non vi rimangono nè i figli che hanno compiuto il ventesimo anno, nè i figli minori ammogliati o dal padre emancipati.

Ciò posto, ben vede l'onorevole preopinante che, più non venendo, a termini di quest'articolo 9, complessivamente imposto il reddito di tutte le famiglie riunite, ma separatamente quello di ciascuna di esse, ben ve e, dico, che più non potranno essere da eccessiva fiscalità colpiti nella determinazione di esso reddito i mezza tri ed affittuarii che stretti da vincoli di parentela si associano nella coltivazione di fondi rustici. Ed invero, il maggiore di età non essendo considerato, per l'applicazione dell'articolo in discorso, come parte della famiglia del padre, ma sì bene come capo di una

nuova famiglia, chiaro si appalesa che andrà assolutamente immune da imposta semprechè il suo reddito di ricchezza mobile non ecceda le lire 400 imponibili, cioè 640 o 533 lire effettive, secondo che il reddito stesso sia il prodotto delle sole sue fatiche, ovvero di queste congiunte a capitale.

Con quanto sono venuto sin qui dicendo, mi pare aver risposto a tutte le domande dell'onorevole Senatore Lambruschini: se ho dimenticato qualche cosa, lo prego a volerme lo dire.

Senatore Lambruschini. Noi siamo soddisfatti di queste risposte. Solo brameremmo che il signor Commissario Regio.....

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Pregherei l'onorevole Senatore Lambruschini di esprimere il suo desiderio perchè vi possa adeguatamente rispondere.

Senatore Lambruschini. Il mio desiderio è che il sig. Commissario Regio confermi le dichiarazioni fatte a nome della Commissione di finanza dall'onorevole suo Relatore, di guisa che questa interpretazione data dalla Commissione possa essere comunicata agli agenti delle tasse ed inserita nel Regolamento.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Rispetto ad una parte delle osservazioni dell'onorevole Senatore Lambruschini, il Commissario del Re non può altro che confermare la esposizione lucidissima fatta dall'onorevole Relatore della Commissione, la quale esposizione è consentanea a quel principio che era scritto nella legge del 14 luglio 1864 all'art. 15 N. 2, nel quale per lo appunto era presupposto che nella famiglia non si intendessero compresi i nipoti, ma i figli soltanto, sui quali vi è un vero diritto di patria potestà. Coerentemente a ciò veniva limitato il diritto di deduzione delle spese di mantenimento a quello della moglie e dei proprii figli senza punto accennare ai nipoti.

Quando in una famiglia colonica vi sia un nonno con due figli i quali abbiano progenie, vi sarebbe l'imposta ripartita, tanto sul nonno quanto su quei due figli i quali hanno pur essi una figliuolanza.

Riguardo poi all'altra parte delle osservazioni dell'onorevole Senatore Lambruschini, non solo posso confermare la teoria che svolgeva l'onorevole Relatore della Commissione, ma posso aggiungere che negli anni scorsi, nello applicare la legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, la quale parla in generale di redditi nei quali è associato il capitale col lavoro, e di redditi dovuti essenzialmente al lavoro, non furono osservate regole diverse da quella teoria.

Quando il colono porta nella colonia un capitale considerevole, come talvolta avviene (e so per propria esperienza fatta in quei paesi dove la mezzadria è il sistema generale colonico) per esempio il suo reddito, qual risultato del capitale e del lavoro insieme, veniva classificato tra i redditi industriali. Il capitale

portato dal colono sul fondo è considerevole, quando porta seco per esempio la scorta viva ossia il bestiame, e la scorta morta come le sverne, e provvede ai concimi; e così pure quando si tratti di certa specie di coltura, che richiede un gran capitale impiegato negli strumenti del lavoro.

In questi casi fu dichiarato essere ragionevole considerare il colono come un industriale ed ammetterlo nella categoria B dei contribuenti alla ricchezza mobile, ossia di quelli al di cui reddito è fatta la deduzione di 2/8 soltanto.

Quando però il colono non porta alcun capitale, o solo un tenue capitale, e sul fondo non arreca altro per così dire, che la propria braccia, e quei pochi strumenti che sono necessari ad utilizzare le braccia stesse fu prescritto che il colono fosse classificato nella categoria di coloro per i quali il reddito non è altro che un salario, e quindi vien tassato colla deduzione di 3/8.

Può essere avvenuto che malgrado le chiare e precise istruzioni date dal Ministero delle Finanze qualche Commissione di Sindaco non s'ia attenuta a queste regole, e che abbia calcolato fra gli industriali qualche colono che non doveva ragionevolmente essere considerato che come un salariato. Ma a questo inconveniente provvede il Decreto 28 giugno 1866, e provvede questa legge; poichè, allargandosi le competenze della Commissione Centrale, fino a rettificare i giudizi delle Commissioni comunali, consorziali e provinciali, quando s'ansi dispartite dalla legge o l'abbiano mal applicata, si offre campo a quei coloni, i quali fossero indubitamente classificati fra gli industriali, di ottenere la moderazione dell'imposta.

Creto con ciò di aver pienamente soddisfatto alle domande dell'onorevole Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Ringrazio il Commissario Regio, e lo prego a procurare che le istruzioni siano date in questo senso.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sopra questi due paragrafi, li rileggo per metterli ai voti.

(Vedi sopra).

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo.

(Vedi sopra).

(Approvato).

« Art. 10. Le giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di esser soggetti all'imposta in quel Comune.

(Approvato)

« Art. 11. Soltanto i nuovi iscritti nella lista del comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'art. 11 della legge 14 luglio 1864 sopra citata.

« Gli altri contribuenti potranno fare anche essi la nuova dichiarazione o riferirsi all'accertamento fatto

nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.

« La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

« L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

« Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti quanto quelle proposte dall'agente finanziario saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

(Approvato)

« Art. 12. Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

« I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile, o contro l'applicazione della legge purchè le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio o siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione dei ruoli nè impediscono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.

« Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente se prodotto dall'agente del Governo; e se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal regolamento.

(Approvato)

« Art. 13. Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 avranno effetto dal 1 gennaio 1867 e saranno applicate anche pel secondo semestre 1866. »

(Approvato)

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ella doveva comandarla prima; la votazione è fatta.

Senatore Sagredo. Era per fare una domanda relativamente alle Provincie Venete.

Presidente. Se non è per infirmare la votazione ma per fare una semplice osservazione, in tal caso le accordo la parola.

Senatore Sagredo. Domanderei se questo articolo riguarda nella parte seconda anche le Provincie Venete.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. Ci è già l'art. 15, che provvede alle Provincie Venete ed a quella di Mantova relativamente al pagamento dell'imposta pel secondo semestre 1867.

Presidente. Leggo l'art. 14 per metterlo ai voti.

« Art. 14. L'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 dei redditi di ricchezza mobile servirà

eziandio per l'anno 1867 e si spellerà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si faranno in sei rate eguali; la prima un mese dopo la pubblicazione dei ruoli; la seconda il 31 gennaio, la terza il 31 marzo; la quarta il 31 maggio, la quinta il 31 luglio, la sesta il 30 settembre 1868.

(Approvato).

« Art. 15. Per le provincie Venete e per quella di Mantova i pagamenti della imposta sui redditi di ricchezza mobile che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 settembre 1868.

(Approvato).

« Art. 16. La esenzione da sovraimposte comunali e provinciali ammessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 15 del Decreto 28 giugno 1866, numero 3023 è estesa anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, che sono riscossi dagli impiegati delle provincie e dei comuni.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io aveva in animo di proporre un emendamento all'art. 16, per estendere l'esonerazione, accordata con quest'articolo agli impiegati delle Provincie e dei Comuni, anche agli impiegati delle Opere Pie; ed era a ciò mosso dalla considerazione che questi impiegati meritano gli stessi riguardi di quelli delle Provincie e dei Comuni, inquantochè le Opere Pie sono enti morali della più grande importanza e sono posti sotto la sorveglianza e la tutela delle Deputazioni Provinciali e del Governo.

Però, imitando l'esempio dell'onorevole Senatore Beretta, per non intralciare e ritardare la votazione di questa legge, mi astengo dal proporre alcun emendamento, confidando che in momenti più opportuni anche la sorte degli impiegati delle Opere Pie, verrà presa in considerazione e saranno essi trattati egualmente che gli impiegati delle Provincie e dei Comuni.

Senatore Bartolommei. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bartolommei. È scopo mio unicamente di associare la mia debole raccomandazione alla più efficace e più autorevole del signor Senatore Chiesi per lo stesso oggetto, imperocchè non può essere recato in dubbio che gli impiegati adetti alle Opere Pie si trovino in condizioni non larghe per gli stipendii molto limitati che percepiscono, e poichè è evidente che le Amministrazioni più vaste di Opere Pie e che hanno il maggior numero d'impiegati sono quelle d'ordinario destinate ad Opere di beneficenza, come sono gli spedali, gli ospizi, ed altri istituti di uguale natura vengono poi certamente a cadere a carico dei Municipi o Provincie in quanto che sono i Municipi e le Provincie che debbono sussidiarli o con sovvenzioni o con pagamenti di rate per il mantenimento degli individui appartenenti alle classi miserabili, e conseguen-

temente a risentire quei maggiori aggravii che verrebbero a quelle Amministrazioni, ove si trovassero costrette per causa di questa sovraimposta a dover accrescere gli stipendi dei loro impiegati.

Queste considerazioni ho voluto aggiungere per avvalorare sempre più le raccomandazioni dell'on. Senatore Chiesi, che mi sembrano degne di essere accolte per parte di chi dovrà fare nuovi studii sovra questa legge.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. La Commissione concorre nella conclusione degli onorevoli proponenti, se non nei motivi da essi adottati. Questa è una di quelle questioni di principio che la Commissione ha espressamente riservate; essa ha creduto che sia di tanta importanza la petizione rimessa al Senato dall'onorevole Senatore Bartolommei, che ne propose assieme alle altre il deposito negli archivi acciò al tempo della revisione di questa imposta vi si possa avere ricorso.

Presidente. Se non vi sono più osservazioni, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 17. La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

(Approvato).

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Pregherei il signor Presidente a voler mettere ai voti la proposta della Commissione di trasmettere agli archivi del Senato le quattro petizioni sulle quali ho avuto ieri l'onore di riferire.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Faccio osservare che, quando sia ordinato il deposito negli archivi del Senato, ci troveremo presso a poco nelle condizioni identiche a quelle in cui ci troviamo oggi; sarebbe meglio di rimettere le petizioni al Ministro delle Finanze, perchè negli archivi del Senato dormiranno lunghi sonni senza che mai se ne cavi nessun frutto.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. La Commissione non ha voluto pregiudicare nè in un senso nè in un altro le questioni che formano oggetto delle petizioni. Se ne avesse proposto la trasmissione al Ministro delle Finanze avrebbe manifestato il suo pensiero in favore delle domande che fanno i petenti. Ora, per lasciare le questioni affatto inpregiudicate e riconoscendone l'importanza, la Commissione, a norma del Regolamento, ha concluso per il deposito delle petizioni stesse negli archivi.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Non posso non riconoscere la

ragionevolezza di quanto ha detto l'on. Relatore della Commissione, ma egli non ha risposto ad una mia osservazione.

Io ho veduto in quanto a queste petizioni, che e la Commissione, e il Commissario Regio, e il Senato quasi intero riconoscono che ci è qualche cosa da provvedere. Noi qui al momento non possiamo far nulla, perchè la legge deve andare in esecuzione al più presto, ed il fare un emendamento che obbligherebbe la legge a ritornare alla Camera dei Deputati, la renderebbe in certo qual modo inesequibile al tempo stabilito.

Noi, in materia di leggi finanziarie, pur troppo ci troveremo sempre nelle medesime condizioni.

Io ho detto che queste petizioni negli archivi del Senato dormiranno senza portare nessun profitto, e che ci troveremo un'altra volta nelle stesse condizioni in cui versiamo oggi.

Se noi non avessimo dovuto avere i riguardi che ho accennato, certamente avremmo dato ragione alle petizioni, ed avremmo fatto qualche emendamento alla legge; ma ciò non lo possiamo fare adesso, e non lo potremo fare un'altra volta; è quindi miglior consiglio che il Governo esamini se trova luogo, nella proposta di leggi future, di fare qualche cosa in ordine a quelle petizioni.

Questa mia osservazione pare evidente.

Presidente. Il Senatore Leopardi insiste perchè si metta ai voti la sua proposta?

Senatore Leopardi. Insisto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Regio Commissario ha la parola.

Commissario Regio. Poichè secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione, il rinvio delle petizioni al Ministro delle Finanze parrebbe in qualche modo un'approvazione data dal Senato alle domande contenute nelle petizioni stesse, in nome del Governo dichiaro che non potrei accettare il rinvio.

Difatto la tesi sostenuta in favore degli impiegati delle Opere Pie fu, in verità con non buona fortuna, combattuta nell'altro ramo del Parlamento da chi rappresentava il Governo quando era patrocinato nell'interesse degli impiegati dei Comuni e delle Provincie. Non sarebbe opportuno entrare qui a dimostrare che non trovandosi gli impiegati dei Comuni, delle Provincie e delle Opere Pie nelle stesse condizioni degli impiegati dello Stato, nè per il modo nè per il tempo nè per la misura dell'imposta, non si può a favore di questi impiegati invocare le stesse ragioni di esenzione che militano per gli impiegati o pensionati dello Stato.

Siffatta questione, come osservava l'onorevole Relatore della Commissione, è grave, e non è questa buona opportunità di entrarvi; ma, poichè secondo la teoria esposta, il rinvio fatto dal Senato al Ministro delle Finanze sarebbe un espresso appoggio dato alla tesi sostenuta

nelle petizioni, non potrei a meno di pregare il Senato a volersi limitare ad ordinare il deposito delle petizioni stesse ne' suoi archivi.

Senatore Bartolommel. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Commissario del Governo, io non posso astenermi dal fare qualche altra osservazione che muove appunto dal modo di argomentare dell'onorevole Commissario Regio. Se ad esso è sembrato che il significato che il Relatore della Commissione crede debba darsi al rinvio delle petizioni al Ministro delle Finanze sia di dimostrare un favore verso questi petizionari, io credo altresì che si debba arguire che la dichiarazione fatta in proposito dal Commissario Regio avrebbe appunto un tal significato.

E siccome si è costantemente evitato, e si disse pur ora in Senato, che non si debbe entrare nel merito della discussione, io mi limiterò ad insistere nella domanda fatta dal Senatore Leopardi, che queste petizioni siano rinviate al Ministro delle Finanze per tenerne il debito conto, perchè nella condizione nella quale si trova il Senato di fronte a tutte le proposte di legge di finanza, non vi sarà per esso quasi mai possibilità di poter opportunamente prendere ad esame quelle petizioni, e formare una proposta ad esse relativa.

Conseguentemente io mi limiterò a raccomandare al Senato di appoggiare favorevolmente la proposta del Senatore Leopardi in quanto che la condizione di questi impiegati, quantunque adesso non debba formare argomento di esame nè debbano oggi porsi in discussione i principii che regolano questa materia, è però tale, che sarebbe giusto che non fosse posta in dimenticanza, e che il Governo la prendesse in considerazione per equipararla in quelle facilitazioni che hanno ottenuto, in forza di questa legge, agl'impiegati dei Comuni, e delle provincie.

Credo quindi sia utile, che venga posta ai voti la proposta del Senatore Leopardi di rinviare la petizione al Ministro delle Finanze.

Sen. Palleri, Rel. Dal combinato disposto degli articoli 83 ed 85 del Regolamento del Senato risulta, che si ordina il deposito negli Archivi del Senato di quelle petizioni che contengono utili informazioni e suggerimenti, e che possono dare luogo a qualche provvedimento dell'autorità amministrativa.

Egli è considerando le quattro petizioni di cui si tratta sotto quest'aspetto, che la Commissione propose al Senato di ordinarne il deposito negli Archivi.

Del resto, il suoto che ieri ne diede il Relatore, e che sarà naturalmente stampato nel resoconto della seduta di ieri, fa conoscere l'oggetto di queste petizioni. I commenti poi che due onorevoli Senatori hanno fatto ad una di esse saranno pure stampati nel resoconto della seduta d'oggi; quindi non mancheranno di andare sott'occhio al Ministro delle Finanze, che ne sarà ancora informato dal suo rappresentante, e che potrà, occorrendo, far opportune proposte nell'oc-

casione di cui si è già tante volte parlato, cioè quando si devrà alla revisione generale delle leggi d'imposta sulla ricchezza mobile.

Quindi la Commissione non può a meno che persistere nel già spiegato avviso.

Presidente. Il Senatore Leopardi persiste nel suo emendamento?

Senatore Leopardi. Persisto per le ragioni che ho dette, ed a cui non si è risposto.

Il Senato non ha l'iniziativa in materia di finanza. Le leggi che riguardano le finanze sono tutte iniziate nella Camera dei Deputati; quindi queste petizioni, che riguardano appunto il modo di stendere un progetto di legge di finanza, non produrranno effetto quando stiano negli Archivi del Senato, perchè queste leggi ci giungono già fatte, e negli ultimi momenti in cui non ci è più dato tempo di emendarle.

A me pare, che per queste ragioni se il Senato, che non ha l'iniziativa delle leggi di finanza, invia queste petizioni, vuol dire che vi ha scorto qualche cosa di ragionevole da essere tenuta in conto dal Governo al momento della iniziativa delle relative leggi alla Camera dei Deputati.

Senatore Pallieri, Relatore. Domando la parola unicamente per ricordare un fatto, ed è che la legge del 14 luglio 1864 che stabilì l'imposta sui redditi di ricchezza mobile venne modificata da capo a fondo dal Senato, e tutti i suoi emendamenti furono accettati dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Essendo la proposta del Senatore Leopardi un emendamento a quella fatta dalla Commissione, la metto ai voti per la prima.

La proposta del Senatore Leopardi si è di rimandare al Ministro delle finanze le quattro petizioni che furono ieri accennate dalla Commissione.

Chi ammette questo rinvio, sorga.

(Dopo prova e controprova, la proposta del Senatore Leopardi non è ammessa.)

Ora metto ai voti la proposta della Commissione di

depositare negli Archivi del Senato le quattro petizioni in discorso.

Chi ciò ammette, voglia sorgere.

(Approvato).

Si passerà ora alla discussione della legge relativa alla convalidazione del R. Decreto di annessione all'Italia delle Province Venete e di Mantova.

Leggo il progetto di legge:

Articolo unico.

« È data forza di legge al Regio Decreto 4 novembre 1866, N. 3309, col quale fu dichiarato che le provincie della Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di legge di un articolo unico si passerà allo squittinio segreto sulla medesima, e su quella avanti discussa per modificazioni alle leggi d'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

Votanti . .	84
Favorevoli . .	81
Contrari . .	3

(Il Senato adotta).

Risultamento della votazione sul progetto di legge per la convalidazione del Regio Decreto di annessione all'Italia delle provincie Venete e di Mantova.

Votanti . .	84
Favorevoli . .	83
Contrari . .	1

(Il Senato adotta).

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).